



SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

News Industria 4.0 - 1° semestre 2023

COSA ACCADE IN CASO DI CESSIONE DEL BENE – FRUIZIONE DEL CREDITO IN PIU' QUOTE ANNUALI - MANTENIMENTO DEI REQUISITI NEGLI ANNI

CESSIONE DEL BENE

Il comma 1060 della legge di bilancio 2021 prevede che il credito d'imposta debba essere corrispondentemente ridotto nell'ipotesi in cui «i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto» entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione e interconnessione.

FRUIZIONE DEL CREDITO IN UNICA QUOTA O IN TRE QUOTE ANNUALI

Così come il contribuente può scegliere di fruire del credito d'imposta in un'unica quota annuale, parimenti si fa presente che nel caso in cui il credito non fosse interamente utilizzato, in tutto o in parte, **esso potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi**. Il consulente fiscale può meglio precisare questi aspetti.

MANTENIMENTO DEI REQUISITI E IDONEA REPORTISTICA

Il beneficio fiscale industria 4.0 - presuppone il soddisfacimento delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche, le quali devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione).

Il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'**adeguata e sistematica reportistica**, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti".





SICUREZZA
SUL LAVORO
E AMBIENTE



Per informazioni:

049/9050016 o 348/0376600 www.studiofapas.it



[CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE....]



Dott. Ing. Fabrizio Paiusco

35010 Villafranca Padovana (PD) - Italy - Tel. 049/9050016 - Cell: 340/23 60 974
Fax: 178/608 27 13 - Web: www.studiofapas.it - Email: stfapas@studiofapas.it
Albo degli Ingegneri di Padova n°4099 - Albo Consul. Tecnici trib. di Padova n° 2169 - P.IVA: 03819370283



SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

INDUSTRIA 4.0: PROROGA DELLE CONSEGNE CON ALIQUOTA AL 40%

Il 21 dicembre 2022 la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento che dispone la proroga delle consegne dei beni rientranti nel credito di imposta al 30 settembre 2023.

Chi ha versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene (sia per beni materiali che immateriali) entro il 31 dicembre 2022 può usufruire della agevolazione prevista per l'anno 2022, pari al 40% del costo per i beni materiali e pari al 50% per i beni immateriali, a patto che il bene venga consegnato entro il 30 settembre 2023.

A febbraio, se ci sarà la volontà delle parti interessate, sarà eventualmente possibile spostare il termine attuale dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023.

Per i beni ordinati nel 2023 è invece in discussione la possibilità di riportare le aliquote del 2023 ai livelli del 2022.

Per quanto riguarda i beni materiali rientranti nell'allegato A, il credito di imposta dall'anno 2023 al 2025 risulta pari attualmente al 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.



Per informazioni:

049/9050016 o 348/0376600 www.studiofapas.it



[CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE....]



Dott. Ing. Fabrizio Paiusco

35010 Villafranca Padovana (PD) - Italy - Tel. 049/9050016 - Cell: 340/23 60 974
Fax: 178/608 27 13 - Web: www.studiofapas.it - Email: stfapas@studiofapas.it
Albo degli Ingegneri di Padova n°4099 - Albo Consul. Tecnici trib. di Padova n° 2169 - P.IVA: 03819370283



SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

MARCATURA DELL'INSIEME OBBLIGATORIA QUANDO UNISCO DUE O PIÙ MACCHINE (AD ESEMPIO TORNIO E CARICATORE)

Per "insieme di macchine" si intende l'unione di due o più macchine o quasi macchine al fine di ottenere una applicazione specifica (come ad esempio la stessa produzione). Tale insieme è disposto e comandato in modo tale da rendere i componenti che ne fanno parte solidali nel funzionamento complessivo.

Gli insiemi di macchine possono essere costituiti da due o più unità, come ad esempio un tornio ed un caricatore, oppure un centro di lavoro ed un robot.

Ogni volta che unisco due o più macchine o quasi macchine per una applicazione comune genero quindi una nuova macchina che deve soddisfare i requisiti di salute e sicurezza previsti dalla direttiva 2006/42/CE. In particolare, risulta necessaria la marcatura CE dell'insieme di macchine appena creato. È fondamentale precisare che **tale insieme deve essere marcato CE nel suo complesso, anche se ogni singola macchina è già marcata CE.**

La nuova marcatura CE, per macchine posteriori al 21 settembre 1996 risulta obbligatoria per legge, in quanto l'unione di due o più macchine può generare tutta una serie di rischi interferenti non analizzati nella marcatura CE di ogni singola macchina. Il D.lgs. 17/2010 stabilisce tutti gli obblighi di chi crea un insieme di macchine, ovvero:



- Effettuazione della valutazione dei rischi dell'insieme al fine di verificare il soddisfacimento dei Requisiti di Salute e Sicurezza (RESS) indicati dalla Direttiva Macchine;
- Predisposizione del fascicolo tecnico dell'insieme;
- Redazione del manuale di uso e manutenzione dell'insieme;
- Redazione della Dichiarazione di conformità CE dell'insieme;
- Apposizione della targhetta CE sull'insieme.



Per informazioni:

049/9050016 o 348/0376600 www.studiofapas.it



[CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE....]



Dott. Ing. Fabrizio Paiusco

35010 Villafranca Padovana (PD) - Italy - Tel: 049/9050016 - Cell: 340/23 60 974
Fax: 178/608 27 13 - Web: www.studiofapas.it - Email: stfapas@studiofapas.it
Albo degli Ingegneri di Padova n°4099 - Albo Consul. Tecnici trib. di Padova n° 2169 - P.IVA: 03819370283



SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE


INTERCONNESSIONE TARDIVA E PERIZIA TARDIVA, DUE CASISTICHE DIFFERENTI A CONFRONTO

Secondo la risposta all'interpello n.71/2022 del 03 febbraio 2022 dell'Agenzia delle Entrate, è possibile interconnettere un macchinario in un periodo di imposta successivo alla messa in servizio, a patto però che il ritardo nell'interconnessione non sia dovuto a comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

Le interconnessioni tardive sono quindi da tollerarsi esclusivamente per ragioni di impossibilità tecnica a concretizzarle in tempi più brevi. Tali giustificazioni di carattere tecnico (le quali devono essere dimostrabili) possono consistere, ad esempio, nella difficoltà oggettiva di potere estrarre i dati dal controllo numerico (CNC) della macchina per poterli leggere tramite il software gestionale aziendale.

Per quanto riguarda invece il tema della perizia tardiva, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, da ultimo nella recente risposta all'interpello 62/2022 (preceduta dai chiarimenti contenuti nelle risoluzioni AdE 152/E/2017 e 27/E/2018), **la "tardiva perizia" in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.**

Nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi del credito di imposta "in misura ridotta" a seguito dell'entrata in funzione del bene, l'ammontare del credito d'imposta "in misura piena" successivamente fruibile dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.



Perizia Industria 4.0



Per informazioni:

049/9050016 o 348/0376600 www.studiofapas.it

